

La decisione

Statuizioni civili - Omessa decisione del giudice di appello per intervenuta prescrizione o amnistia - Annullamento in cassazione della decisione del giudice di appello - Rinvio al giudice civile per le statuizioni civili (C.p.p., art. 622)

In ogni caso in cui il giudice di appello abbia dichiarato di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato o per intervenuta amnistia senza motivare in ordine alla responsabilità dell'imputato ai fini delle statuizioni civili, a seguito di ricorso per cassazione proposto dall'imputato, ritenuto fondato dalla corte di cassazione, deve essere disposto l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell'art. 622 c.p.p.

CASSAZIONE PENALE - SEZIONI UNITE - 27 settembre 2013 (c.c. 18 luglio 2013) - SANTACROCE, *Presidente* - CONTI, *Estensore* - DESTRO, *P.M.* (parz. diff.) - Sciortino, ricorrente.

Il commento

1. La decisione in commento interviene a definire un contrasto risalente.

Secondo un primo orientamento, quando il giudice di appello rilevi la sopravvenuta prescrizione del reato senza motivare in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato, ai fini della disposta conferma delle statuizioni civili, la Corte di cassazione deve annullare la sentenza con rinvio allo stesso giudice penale che ha emesso il provvedimento impugnato e non al giudice civile competente per valore in grado di appello ai sensi dell'art. 622 c.p.p., giacché quest'ultima norma presuppone o il già definitivo accertamento della responsabilità penale o l'accoglimento dell'impugnazione proposta dalla sola parte civile avverso sentenza di proscioglimento (Cass., Sez. V, 26 marzo 2013 n. 21251, *inedita*; Cass., Sez. V, 7 dicembre 2012, Albanese, in *Mass. Uff.*, n. 254955; Cass., Sez. III, 6 giugno 2012, Lovaglio, in *Mass. Uff.*, n. 254054; Cass., Sez. V, 15 luglio 2011, Roccheggiani, in *Mass. Uff.*, n. 251707).

Per l'opposto orientamento, invece, una volta dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione, non residua più alcuno spazio per ulteriori pronunce del giudice penale, sicché "altra soluzione non può essere adottata, ai fini delle

determinazioni sulle statuizioni civili,, se non quella del rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, non avendo più ragion d'essere la speciale competenza promiscua (penale e civile) attribuita al giudice penale in conseguenza della costituzione di parte civile" (Cass., Sez. IV, 26 febbraio 2013 n. 21617, *inedita*; Cass., Sez. II, 27 aprile 2010, Preti, in *Mass. Uff.*, n. 32577).

Si ricorda inoltre che nella decisione delle Sezioni unite, 29 settembre 2011, Rossi, in *Giur. it.*, 2012, 2141, la Cassazione affermò l'obbligo del giudice d'appello il quale dichiara estinto il reato per prescrizione o amnistia verificatasi nel corso del giudizio di secondo grado di decidere ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza impugnata relativi agli interessi civili e che la relativa valutazione deve essere approfondita nell'esame richiesto dal compendio probatorio acquisito ed esauriente nelle risposte da dare in fatto ai motivi d'appello.

2. La decisione della Corte si fonda su una premessa, ovvero che in presenza di una causa di estinzione del reato, anche se il giudice di merito non compie alcuna valutazione sull'esistenza di cause di proscioglimento nel merito, la sentenza non può essere annullata con rinvio (agli effetti penali), perché lo impedisce l'art. 129, comma 1, c.p.p.. Ciò significa che il ricorso dell'imputato contro la decisione non può avere ricadute sulle statuizioni penali della sentenza impugnata; al contempo, però, la circostanza che le censure dell'imputato, rivolte all'omessa valutazione della sua responsabilità civile, non siano state esaminate dal giudice *a quo*, determina un vizio della decisione, vizio che deve essere sanzionato a mezzo di annullamento.

Sull'individuazione del giudice al quale la regiudicanda deve essere rimessa, molto efficacemente la sentenza rileva che l'orientamento secondo il quale il rinvio andrebbe disposto dinanzi al giudice penale non ha fondamento alcuno, giacché è erronea l'idea che l'art. 622 c.p.p. presupporrebbe un definitivo accertamento della responsabilità penale. Difatti, nel suo inciso iniziale, tale disposizione (fermi gli effetti penali della sentenza) non comporta affatto il riferimento a un "accertamento" della responsabilità penale; d'altro canto, tra gli "effetti penali della sentenza" rientrano sicuramente quelli derivanti da una pronuncia di estinzione del reato, e ammettere una riapertura del tema penale solo per effetto dell'incidenza che su di esso, in linea di pura ipotesi, potrebbe avere il riesame dell'accertamento di responsabilità civile finirebbe per alterare e stravolgere fini e meccanismi decisorii della giustizia penale in dipendenza di interessi civilistici ancora *sub iudice*.

Né si potrebbe giungere a diversa conclusione argomentando dalla circostanza

za che il rinvio dinanzi al giudice civile, comportando, nel prosieguo del giudizio, l'applicazione di regole e forme proprie del processo civile, si possa tradurre in un evento potenzialmente più gravoso per il danneggiato; difatti si tratterebbe di una possibile conseguenza che quest'ultimo ben può mettere nel conto, prospettandosi, nel momento in cui esercita l'azione civile nel processo penale, possibili esiti di quest'ultimo che non siano di condanna e lo obblighino così ad assumere il giudizio in sede civile e, quindi, secondo le regole proprie di questo.

3. Sul punto si veda il dibattito in *questa Rivista*, 2013, fasc. 2, in tema di esercizio dell'azione civile nel processo penale.